

Accordo contrattuale in tema di conciliazione tempi di vita e di lavoro, formazione e genitorialità

21 dicembre 2007

Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi Filcams Cgil Firenze e Azienda TI FORMA S.c.r.l.

Art. 1 - Rimodulazione orario di lavoro ai fini di cura familiare.

Si procede a un lavoro di revisione e riorganizzazione dei flussi di lavoro già codificati da Ti Forma s.c.r.l. per consentire a coloro che hanno necessità di cura familiare di rimodulare il loro orario di lavoro. (...) è prospettata fin da ora la possibilità di entrata posticipata o di uscita anticipata fino ad 1 ora per tali dipendenti e collaboratori, fermo restando il numero di ore giornaliere previste per ciascun lavoratore (...)

Art. 2 - Formazione per tutti lavoratori sulle buone pratiche di pari opportunità.

Si programma un percorso formativo per tutto il personale di Ti Forma (15 lavoratori, tra cui 9 dipendenti e 6 collaboratori a progetto) finalizzato ad accompagnare e facilitare il processo di revisione organizzativa. Tale percorso formativo dovrà essere portato a termine entro 1 anno dalla firma del presente accordo.

Art. 3 - Formazione specifica per chi usufruisce dei congedi.

Si prevede, come ulteriore misura conciliativa, a vantaggio di coloro che abbiano da poco assunto lo status di genitore, che venga programmato uno specifico percorso formativo al loro ritorno dal congedo (di maternità o parentale) e che tale percorso debba tenere conto delle esigenze individuali e specifiche della lavoratrice o del lavoratore riguardo al ruolo svolto in azienda, alle proprie esigenze di reintegrazione delle competenze, alle migliori condizioni di fruibilità dei corsi. Si ribadisce, peraltro, che la formazione offerta debba essere erogata in orario di lavoro (...) e che il percorso formativo viene offerto a ciascuno dei lavoratori aventi diritto, sia esso legato all'azienda da un contratto di lavoro dipendente o da un contratto di collaborazione a progetto. (...) Programma di formazione per dipendenti o collaboratori che abbiano usufruito di congedi, come da art. 9 L.53/2000: a) 30 ore per lavoratrici che ritornano in azienda dopo il periodo di congedo per maternità (astensione obbligatoria) - b) 30 + 20 ore (50 totali) se la lavoratrice ha usufruito anche del congedo parentale (astensione facoltativa) - c) 20 ore per i lavoratori padri che abbiano usufruito del congedo parentale al loro ritorno in azienda. (...)